



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal Consorzio tramite convenzione con Cooperativa Sociale iscritta alla sezione B) dell'Albo Regionale. Esame e determinazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- MIAZZO LORENZO	Presidente
- CAPETTA LUCIANO	Consigliere
- OCCHETTA GIOVANNA	"
- STORZINI PIERCARLO	"
- ROSINA AMBROGIO	"
- GALLESÌ ANGELO	"

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PREMESSO CHE** - questo Ente ha affidato, alla Coop. Soc. Comunità Giovanile Lavoro Onlus Via della Riotta n. 67, Novara, l'appalto per la gestione del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal consorzio, tramite Convenzione con Cooperativa Sociale iscritta alla sez. B) dell'albo regionale, sulla base del relativo capitolato d'appalto;
- RICHIAMATE**
- le determinazioni Dirigenziali n. 463/2009 di affidamento alla Cooperativa Soc. Comunità Giovanile Onlus, Via della Riotta, 67 Novara, del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal Consorzio, e successive determinazioni n. 412/2010, 341/2011, n. 8/2012, n. 9/2013 e n. 368/2013;
 - la determinazione n. 357/2014 con la quale si prorogava, in via temporanea, l'affidamento alla Coop. Soc. Comunità Giovanile Onlus, Via della Riotta, 67 Novara, del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal Consorzio, fino al 30/04/2015, alle condizioni in essere per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di scelta del contraente, in base a quanto previsto dall'art. n.125, comma 10 lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
 - la deliberazione n. 6/2015 del Consiglio di Amministrazione con la quale si dava indirizzo di proroga dell'appalto in essere fino al 30/09/2015;
 - la deliberazione n. 27/2015 del Consiglio di Amministrazione con la quale si dava indirizzo di proroga dell'appalto in essere fino al 31/12/2015;
- CONSIDERATO** che l'art. 9 comma 1-bis del D.L. n. 95/2012, introdotto dalla Legge di conversione n. 135/2012 prevede che agli Enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali non si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo medesimo in materia di soppressione di Enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti ai Comuni;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere ad avviare una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal consorzio tramite Convenzione con Cooperativa

Sociale iscritta alla sez. B) dell'albo regionale, sulla base del relativo capitolato d'appalto;

- VISTA la bozza del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal consorzio tramite Convenzione con Cooperativa Sociale iscritta alla sez. B) dell'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della L. 08.11.1991, n. 381 e s.m.i. e della L.R. 09/06/1994, n. 18 per il periodo 01.04.2016-31.03.2019;
- DATO ATTO che verrà prorogata la convenzione in essere con la Coop. Soc. Comunità Giovanile Lavoro Onlus Via della Riotta n. 67, Novara per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;
- VISTA la determinazione n. 3 del primo agosto 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture, avente come oggetto "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- CON voti palesi unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal consorzio tramite Convenzione con Cooperativa Sociale iscritta alla sez. B) dell'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della L. 08.11.1991, n. 381 e s.m.i. e della L.R. 09/06/1994, n. 18 per il periodo 01.04.2016-31.03.2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i Responsabili di Servizio, nell'ambito delle proprie competenze, provvederanno ad adottare l'apposita determinazione a contrattare, nonché ad indire la gara nel rispetto della normativa vigente;

3. di prorogare la convenzione in essere con la Coop. Soc. Comunità Giovanile Lavoro Onlus Via della Riotta n. 67, Novara per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;
4. di dare atto che i Responsabili di Servizio competenti provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli ulteriori atti di propria competenza;
5. di dare atto, altresì, che nella predisposizione del bilancio pluriennale 2016/19 sarà tenuto conto della spesa a carico del Consorzio conseguente all'affidamento dei servizi oggetto della presente deliberazione.


Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI UTILIZZATI DAL CONSORZIO, TRAMITE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, E S.M.I., DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 9/06/1994 "NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381" DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI", DELLE LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI A CURA DELL' A.V.C.P. (DETERMINA N. 3 DEL 1/08/2012) E DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991, come modificato dal comma 610 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

PERIODO dal 1/04/2016 – 31/03/2019

CIG 6572681BEF

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 3- DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**
- ART. 4- DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**
- ART. 5 – FREQUENZE E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PULIZIA**
- ART. 6 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 8 – MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI**
- ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI**
- ART. 10 - PERSONALE**
- ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE**
- ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA**
- ART. 13 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**
- ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO**
- ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTI**
- ART. 16- ONERI E FORNITURE NON A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA**
- ART. 17 – PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB APPALTO DEL CONTRATTO**
- ART. 20- FORO COMPETENTE**
- ART. 21- PRIVACY – INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003**

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti le pulizie ordinarie e straordinarie degli edifici utilizzati dal Consorzio indicati al successivo art. 4 con le frequenze e modalità di cui all'art. 5.

Esso consiste nella pulizia di locali ed arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle cooperative sociali e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito U.E. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività lavorative all'interno delle sedi operative del Consorzio.

Art. 2 Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato **ad una cooperativa sociale di tipo b)**, come prevede il punto 3 della Determina 1/08/2012, n. 3 dell'A.V.C.P. "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991", così come modificato dal comma 610 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, verrà esperita una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti, con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito.

Art. 3 Durata e importo dell'appalto

Il presente appalto ha la durata di tre anni dalla data di affidamento.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà assumere il servizio dal 01.04.2016, salvo diversa indicazione da parte del Consorzio (comunque in data successiva) anche nelle more della stipulazione della convenzione.

Al termine, il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso diffida o costituzione in mora. Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.

La Cooperativa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

L'importo complessivo a base d'appalto per il periodo 01/04/2016 –31/03/2019 pari ad € **111.190,74 (I.V.A. 22% esclusa)** per i tre anni, oltre € **488,08 annuo + I.V.A. 22%** a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 comma 5 D.Lgs 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto. La somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno.

Il suddetto importo è stato quantificato applicando al monte ore complessivo il seguente prezzo orario di € 16.55 I.V.A. esclusa che è così fissato a base d'asta.

Art. 4 Descrizione degli immobili

Gli immobili interessati al servizio in oggetto sono i seguenti:

- a) **Pulizia dei locali sede consortile, sita in Via Battista Gambaro n. 47 a Romentino;**
- b) **Pulizia dei locali dei Centri Diurni per Disabili denominati S.T.H. di Galliate e ambulatorio della Guardia Medica A.S.L. - No, sito in Via per Turbigo n. 8 e dei locali del Centro diurno per Disabili denominato S.T.H. di Trecate sito in Via Tiro a Segno n. 12/A.**

Art. 5 Frequenze e modalità del Servizio di Pulizia

Il servizio di pulizia è costituito da lavori e prestazioni da effettuarsi negli edifici e locali elencati al precedente articolo 4

La pulizia dei locali deve essere svolta in modi e tempi da non ostacolare lo svolgimento delle funzioni nei locali e di non arrecare incomodo o molestie al pubblico. In generale tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti.

A) FREQUENZE

- A) **Sede consortile**, sita in Via Gambaro n. 47 a Romentino (5 giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì), con una prestazione minima di 10 ore lavorative settimanali;
- B1) **Centro Diurno per Disabili denominato S.T.H. di Galliate**, sito in Via per Turbigo n. 8 (5 giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì), e **ambulatorio della Guardia Medica A.S.L. - NO**, i cui locali sono compresi nella planimetria del Centro Diurno per Disabili di Galliate, sito in Via per Turbigo n. 8 – Galliate, con una prestazione minima complessiva di 17,5 ore lavorative settimanali
- B2) **Centro Diurno per Disabili denominato S.T.H. di Trecate**, sito in Via Tiro a Segno n. 12/A (5 giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì), con una prestazione minima di 15 ore lavorative settimanali;

B) PRESTAZIONI GIORNALIERE INDICATIVE

- b.1- svuotamento, pulizia e riordino di cestini portacarte;
- b.2 -scopatura ad umido di tutti i pavimenti (eccetto quelli in legno, per i quali si utilizzano modalità adeguate), di uffici, atri, corridoi, scale e laboratori di attività.
- b.3- lavaggio di manutenzione dei pavimenti, con particolare attenzione ai pavimenti in legno;
- b 4- pulizie delle scale e degli accessi esterni.
- b.5- spolveratura di scrivanie, poltrone, tavoli, armadi ed altri mobili di ogni tipo.
- b.6- lavaggio e disinfezione di lavandini, servizi igienici, antiservizi, spogliatoi, cucine e ambulatori.
- b.7- raccolta differenziata dell'immondizia e relativa esposizione per la raccolta, avendo cura di seguire le prescrizioni dei relativi Comuni.

C) PRESTAZIONI CON FREQUENZA SETTIMANALE INDICATIVE

- c.1- spolveratura, pulizia e disinfezione di suppellettili vari, tastiere, personal computer e degli apparecchi telefonici;
- c.2 - eliminazione impronte da vetri, specchi, porte ed infissi.

c.3- lavaggio scala d'accesso, scala interna e rampe esterne.

D) PRESTAZIONI CON FREQUENZA SEMESTRALE INDICATIVE

d.1- pulizia delle intelaiature e davanzali delle finestre, delle porte interne ed esterne, dei corrimani ed altri infissi;

d.2- pulizia accurata dei caloriferi e termosifoni;

d.3- pulizia di tutti i vetri, interni ed esterni, delle finestre, porte, divisori ed ingressi.

d.4 - spolveratura di tutti i muri e soffitti;

d.5 - lavaggio rivestimenti murali lavabili (ove presenti);

d.6 - pulizia dei lampadari, apparecchiature elettriche varie ed illuminazione, interruttori e prese;

d.7- Pulizia accurata dei battiscopa;

d.8 - spolveratura a umido di tutti i piani superiori degli armadi;

d.9 - trattamento dei pavimenti di legno presenti nella sede consortile.

E.) ALTRE EVENTUALI PRESTAZIONI STRAORDINARIE DA CONCORDARE.

e.1 - cura straordinaria della palestra presente presso il Centro Diurno per Disabili denominato S.T.H. di Galliate, in caso di utilizzo al di fuori dell'orario di servizio.

e. 2 - Pulizia straordinaria dell'aula computer presente presso il Centro Diurno per Disabili denominato S.T.H. di Galliate, in caso di utilizzo al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 6 Variazioni delle prestazioni.

Qualora nel corso della esecuzione della presente convenzione, occorra un aumento o una diminuzione dei servizi, la Cooperativa sociale è obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'affidamento.

Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di chiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite nel precedente art. 5. Per detti interventi le parti concordano i tempi e le modalità di esecuzione e la cooperativa sarà liquidata a presentazione di regolare fattura con gli stessi importi orari offerti per le prestazioni ordinarie. Detti interventi devono avere natura straordinaria tale da non modificare sostanzialmente l'oggetto della convenzione nella misura massima del 10% delle ore complessive previste.

La Cooperativa si impegna a garantire in ogni caso il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza addurre giustificativi di tipo organizzativo.

Qualora all'interno del periodo di svolgimento del servizio, venissero disposti degli spostamenti di uffici o servizi in altri stabili, oppure venisse disposta la chiusura, anche temporanea, di intere aree la Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad accettare tali modifiche, anche se comportano delle diminuzioni nelle superfici da trattare e del relativo compenso. Nel caso di aumento delle superfici, sarà invece riconosciuto alla Cooperativa il relativo compenso. In questi casi il Consorzio comunicherà lo spostamento dei locali con congruo anticipo.

Art. 7 Svolgimento del servizio.

Il servizio deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni della Legge n. 381/1991 e Legge Regionale n. 82/1994 e s.m.i.

I servizi di pulizia devono essere effettuati nei giorni stabiliti dal Consorzio. La pulizia dei locali deve essere svolta in modi e tempi da non ostacolare lo svolgimento delle funzioni nei locali e di non arrecare incomodo o molestie al pubblico. In generale tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti.

Art. 8 Materiali d'uso, attrezzature e prodotti

a) SERVIZIO PULIZIA

La Cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti (compresa, ad esempio: la fornitura di carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata, sulla base delle prescrizioni di ciascun Comune, sale antiscivolo), ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal fornitore e di sua proprietà dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del fornitore stesso.

La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Il Consorzio non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dalla Cooperativa aggiudicataria per l'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia, per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d'uso. Nelle forniture di prodotti di pulizia la Cooperativa dovrà escludere i prodotti classificati come tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, pericolosi per l'ambiente e/o associati a diverse fasi di rischio. I prodotti non devono contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto. Sono esclusi tensioattivi non rapidamente biodegradabili e conservanti con un elevato potenziale di bio-accumulo.

Ulteriori specifiche

- Lo svuotamento dei cestini consiste oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata della carta, previa separazione dall'altro materiale di rifiuto e deposito negli appositi contenitori posti all'esterno dei fabbricati.
- La voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pedana-elevatore, ecc.; in generale delle superfici calpestabili.
- La pulizia dei pavimenti tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura ed aspirazione elettromeccanica.
- La lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante.
- La spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre.

- La pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti.
- La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti.
- La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum ed in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura.
- La pulizia a fondo, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre, deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elementi da pulire.
- Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100°.
- La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.

La consegna delle chiavi ai dipendenti della cooperativa comporta l'attribuzione alla stessa di specifica responsabilità in merito all'obbligo ed alla vigilanza sulla chiusura dei locali per evitare furti o danneggiamenti alle attrezzature, agli impianti ed ai locali.

Art. 9 Disposizioni generali relative alle prestazioni

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

I vari trattamenti di pulizia devono essere effettuati con l'osservanza di tutti i patti, obbligazioni e condizioni previste dal presente capitolato. Gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente e a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti.

Tutti gli attrezzi, utensili, macchine e materiali necessari per il servizio di pulizia devono essere forniti dalla Cooperativa appaltatrice. Tutte le macchine debbono avere apposita targhetta in conformità alle norme CE.

L'impresa è tenuta ad utilizzare prodotti a basso impatto ambientale, sia per il materiale riciclato sia per la biodegradabilità dei prodotti di pulizia. E' vietata la costituzione di deposito/scorte materiali infiammabili (alcohol, ecc). i detersivi ed i detergenti dovranno essere accompagnati da apposite schede di sicurezza, da conservare in luogo accessibile al personale per consentire un pronto intervento in caso di intossicazione o uso improprio.

La cooperativa aggiudicataria deve inoltre tenere conto che:

- Non è ammesso l'uso di segatura, né di segatura impregnata. Neppure è ammesso l'uso di alcun prodotto avente composizione acida o basica, tale da poter corrodere superfici, apparecchiature, ecc.
- Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e nella U.E. in particolare per composizione, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere riportata in maniera visibile l'indicazione relativa all'eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.
- Tutte le macchine per la pulizia impiegate debbono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E. e gli eventuali aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le prescrizioni di legge.

La cooperativa aggiudicataria è inoltre responsabile della custodia sia delle apparecchiature tecniche, sia dei prodotti utilizzati.

Il Consorzio non sarà mai responsabile in caso di danni provocati o subiti dalle attrezzature e dai materiali. Il materiale e le attrezzature potranno essere custoditi gratuitamente all'interno dei locali dell'Ente in spazi da concordare. Tali vani, che non potranno essere adibiti ad uso diverso dal previsto, dovranno essere sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine dell'appalto.

Prima dell'inizio del servizio la Cooperativa aggiudicataria deve fornire all'Ufficio competente le schede tecniche dei macchinari e dei prodotti impiegati.

Art. 10 Personale

La cooperativa aggiudicataria deve indicare un proprio responsabile, con il compito di coordinare il personale, intervenire, ricevere segnalazioni, rispondere direttamente alla stazione appaltante, riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio prestato.

La cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto d'appalto il nominativo del/i responsabile/i incaricato per eseguire le mansioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale addetto al servizio di pulizia deve:

- Tenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti dei funzionari e dei dipendenti del Consorzio, nel caso di infrazioni è soggetto alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro e dalla legge;
- Custodire correttamente ed in sicurezza le chiavi dei singoli uffici e degli stabili oggetto dell'appalto,
- Vigilare e controllare che le porte e le finestre degli uffici e di accesso agli stabili siano chiuse, prima di allontanarsi dai locali consortili, in particolare modo quando non siano presenti altre persone.

- Essere di assoluta fiducia e provata riservatezza ed astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti;
- Non utilizzare macchinari, attrezzature, telefoni rinvenibili negli uffici.

La cooperativa aggiudicataria deve inoltre curare che il personale addetto al servizio di pulizia:

- Vesta in modo adeguato, curi il proprio decoro e la pulizia personale,
- Esponga visibilmente un tesserino di identificazione.

Nella sua qualità di datore di lavoro, la Cooperativa appaltatrice deve, a sue totali cure e spese, provvedere a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria in vigore sia per il lavoro ordinario che straordinario e deve osservare le norme e prescrizioni di legge e regolamentari relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché alle norme di legge e regolamentari vigenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Resta inteso, in ogni modo, che il Consorzio rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Cooperativa appaltatrice ed il personale da essa dipendente.

La cooperativa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare al Consorzio l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi di pulizia, specificandone per ognuno di essi la dislocazione e le ore effettuate, di norma, settimanalmente, con l'indicazione della qualifica professionale con la quale è stato assunto e la posizione assicurativa e previdenziale di cui sopra. Il monte ore totale dovrà essere adeguato a quanto indicato nel Programma di lavoro presentato in sede di gara, con gli eventuali correttivi apportati dal Consorzio.

La cooperativa aggiudicataria è altresì obbligata ad assumere, mediante passaggio diretto ed immediato il personale della cooperativa cessante, addetto in modo continuativo allo svolgimento dell'attività appaltata, nei limiti del numero dei soggetti in forza.

La cooperativa aggiudicataria deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Ente.

La cooperativa aggiudicataria deve dimostrare di essere in regola per quanto riguarda la posizione contributiva di ogni singolo dipendente ed i relativi versamenti, esibendone la relativa documentazione ogni mese con la presentazione delle fatture del servizio.

Codice di comportamento

Al contratto di appalto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, oltre che il codice di comportamento consortile, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19/12/2013, pubblicato sul sito Istituzionale del Consorzio.

La cooperativa tramite i suoi collaboratori dovrà in particolare:

- a) Svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) Rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) Agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) Non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio

incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;

- e) Garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) Effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) Astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) Mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- i) Evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere: a, b, d, e, f, h, j, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 11 Condizioni particolari relative all'inserimento di persone svantaggiate.

Poiché l'oggetto della convenzione che verrà stipulata con la cooperativa aggiudicataria non si esaurisce nella mera fornitura del servizio ma è qualificata dal perseguimento della finalità sociale dell'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, le indicazioni di seguito fornite sono finalizzate ad assicurare che tale clausola sociale sia assicurata nella fase di scelta del contraente e per tutta la durata del contratto.

Al fine di creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate, le ditte partecipanti alla gara dovranno essere cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 1 della legge 8/11/1991 n. 381, iscritte al registro regionale di cui all'art. 9 della stessa legge. Tale requisito dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione della convenzione. Al fine della creazione di opportunità di lavoro ai soggetti deboli, è obbligo della cooperativa aggiudicataria assumere personale rientrante nelle categorie svantaggiate, nei limiti previsti dalla legge 381/1991 e dalla D.G.R. 13/03/1995 n. 178 – 43880 (Regione Piemonte). Il programma di recupero e reinserimento di soggetti svantaggiati dovrà fare parte integrante del progetto presentato all'interno della procedura negoziata e sarà valutato ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto dovrà prevedere anche le modalità ed i tempi di sostituzione delle persone svantaggiate che dovessero dimettersi nel periodo di vigenza del contratto.

Per ogni persona svantaggiata deve essere adottato uno specifico progetto individuale di inserimento (o reinserimento) che, tra le altre cose, indichi il tipo di svantaggio, il servizio inviante, il contratto applicato, le mansioni svolte e le azioni tese ad integrarlo nelle attività. Il progetto individuale viene elaborato con i competenti servizi sociali e verificato periodicamente a cura della cooperativa affidataria.

Ai soggetti inseriti come lavoratori svantaggiati, deve essere assicurato l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative ed in caso di subentro ad un'altra impresa, deve essere garantita l'assunzione dei precedenti soggetti svantaggiati, analogamente agli altri lavoratori assunti.

L'inosservanza anche di una sola norma tra quelle indicate nel presente articolo comporta l'immediata decadenza della Cooperativa dal contratto e l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Consorzio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, il Consorzio verificherà la permanenza dei requisiti che hanno consentito la deroga alle normali procedure di aggiudicazione del presente contratto, vale a dire:

- L'iscrizione al registro regionale delle Cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, nella sezione b) (nella regione Piemonte gestito dalle Province).
- Il concreto perseguimento delle finalità di inserimento (o reinserimento) lavorativo di persone svantaggiate.

Nel caso in cui la verifica prevista dal precedente comma dia esito negativo, il contratto verrà risolto con conseguente comunicazione all'albo regionale delle cooperative sociali.

Art. 12 Obblighi e responsabilità della cooperativa aggiudicataria

Durante l'esecuzione dei lavori la Cooperativa aggiudicataria deve aver cura di:

- Evitare rigature e danneggiamenti ai vari arredi;
- Evitare il ristagnare di acqua o altri liquidi che possono infiltrarsi nelle condutture dei servizi poste sotto il pavimento (dove esistano),
- Evitare rotture di vetri o altri elementi.

La cooperativa sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a qualsiasi tipo di infrastruttura dei locali. Di tali eventuali danni, la Cooperativa si renderà garante sotto ogni aspetto, mediante la sostituzione del materiale danneggiato o la riparazione del medesimo. Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto e, a partire dalla notifica del medesimo, la Cooperativa avrà dieci giorni di tempo per addurre eventuali giustificazioni o per provvedere alla riparazione o alla sostituzione del materiale deteriorato.

La cooperativa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Consorzio che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare dall'Ente appaltante o a terzi.

La Cooperativa appaltatrice tiene sollevato il Consorzio da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in loco ai propri operatori in conseguenza del servizio oggetto del presente capitolato.

La cooperativa appaltatrice risponde inoltre verso il Consorzio di eventuali danni a persone causate nei suoi interventi. A tal fine l'impresa deve contrarre apposita polizza assicurativa (responsabilità civile verso terzi) per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale durante o connesso con lo svolgimento del servizio di pulizia, comprensiva dell'estensione di danni da incendio per un massimale unico non inferiore ad €500.000,00

In casi di inadempienza o di rifiuto alla presentazione dei documenti sopraddetti o in caso di inadempimento delle altre prescrizioni contenute nel presente articolo, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso la cooperativa appaltatrice riceverà, tramite raccomandata, diffida ed avrà il termine di 15 giorni per regolarizzare la sua posizione. In mancanza di tale regolarizzazione si procederà a risoluzione.

Art. 13 Cauzione provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria: la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, conforme a quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 di € 2.223.81 Cioè pari al 2% (due per cento) del valore presunto dell'appalto da presentare alternativamente:

- Mediante assegno solo “circolare”, intestato al Consorzio C.I.S.A. OVEST TICINO - Tesoreria e “NON TRASFERIBILE”.
- Mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. n. 107 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia costituita mediante fideiussione deve avere validità per almeno cento ottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare), deve essere accompagnata da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. n. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, alle condizioni di cui all’art. n. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Per l’applicazione della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, dovrà essere presentata anche copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO con dichiarazione di conformità all’originale firmato dal legale rappresentante.

La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie

Prima della stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione dello stesso, l’aggiudicatario dovrà presentare la Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione.

Essa potrà essere utilizzata dall’Ente pubblico a garanzia del risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, nonché del rimborso delle spese che l’Ente pubblico dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto della ditta relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva da parte dell’aggiudicatario determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Cooperativa aggiudicataria è obbligata al reintegro della cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per il Consorzio concedente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

La cauzione definitiva verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio.

Art. 14 Vigilanza e controllo sul servizio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l’attività della Cooperativa che si impegna a favorire l’esercizio di queste facoltà fornendo tutte le indicazioni richieste e favorendo gli interventi atti allo scopo.

Il Consorzio comunque si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta al personale della Cooperativa, rivolgendo le osservazioni esclusivamente al Responsabile tecnico/organizzativo.

La valutazione dell'inserimento dei soggetti svantaggiati verrà operata dal Consorzio durante tutta la durata dell'appalto, al fine di accertare che la cooperativa aggiudicataria ottemperi al progetto di inserimento presentato in sede di gara, nei modi e nei tempi ivi previsti.

Art. 15 Modalità di pagamenti.

Il costo del servizio, nell'importo mensile risultante dal prezzo unitario di aggiudicazione per i mq. di ogni settore/servizio e per mese di effettivo svolgimento, verrà liquidato in rate mensili posticipate, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura regolare, e previo accertamento della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali del personale utilizzato. Il pagamento delle fatture potrà avvenire solo previa verifica, da parte degli uffici del Consorzio, della regolarità contributiva (con l'acquisizione del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva).

E' fatta salva la facoltà per il Consorzio di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o di altri addebiti gravanti sulla Cooperativa aggiudicataria.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati di pagamento su c.c. dedicato, come previsto dall'art. n. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio, già in sede di presentazione dell'offerta, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni variazione dei predetti dati, intervenuta successivamente.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario (ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 Oneri e forniture non a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Per lo svolgimento, il Consorzio metterà a disposizione della Cooperativa aggiudicataria idonei locali e/o spazi dove conservare i vari prodotti da impiegare e ricoverare a fine ciclo giornaliero le varie attrezzature e gli indumenti indossati dal personale durante l'espletamento del servizio.

Per nessun motivo verranno ammessi in deposito materiali infiammabili, per cui la cooperativa dovrà assicurare di non detenere nei locali suddetti materiale di tale natura.

Resteranno a carico del Consorzio gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica da impiegare per l'espletamento del servizio.

Resta inoltre convenuto che ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o di altra apparecchiatura o altre attrezzature rilevata dal personale in servizio dovrà essere tempestivamente segnalata al responsabile del servizio, onde poter disporre la riparazione della stessa.

Art. 17 Penalità – Risoluzione del contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate dal parte del Consorzio inadempienze rispetto alle condizioni oppure i servizi non venissero svolti in modo continuativo e diligente, il Consorzio procederà all'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di mancata prestazione o per ogni caso di imperfetta o tardiva o incompleta esecuzione dei servizi stessi.

L'applicazione della parte penale avverrà previa contestazione scritta verso la quale la Cooperativa avrà facoltà di chiarire i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni. Il Consorzio procederà all'incameramento della penale mediante trattenuta diretta sul corrispettivo nel quale sarà irrogato il provvedimento sanzionatorio.

Qualora il Consorzio riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione, tali da non concretare le successive ipotesi di risoluzione, può far eseguire d'ufficio la prestazione dovuta, imputandone le spese alla Cooperativa.

Il Consorzio ha la facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:

- a) Reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione non eliminate a seguito di diffida formale;
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale dei servizi affidati;
- c) Reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione dei servizi.

Art. 18 Spese contrattuali.

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula della convenzione prevista dall'art. n. 5 della legge n. 381/1991 e dalla Legge Regionale 9/06/1994 n. 18, nella forma pubblica amministrativa. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di rogito, di registrazione, di segreteria e scritturazione sono a carico della Cooperativa aggiudicataria. Prima della stipulazione del contratto la Cooperativa aggiudicataria deve presentare la cauzione prevista dall'art. 13.

Art. 19 Divieto di cessione e sub appalto del contratto.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la sua identità giuridica.

I servizi oggetto della Convenzione non sono cedibili da parte della Cooperativa, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. Nel caso la cessione avesse luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per il Consorzio, e costituirà causa di risoluzione con obbligo, della Cooperativa, del risarcimento danni.

E' fatto quindi divieto alla Cooperativa sociale di cedere o subappaltare i servizi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione.

Art. 20 Foro competente.

Il foro di Novara sarà competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 21 Privacy – Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

La raccolta dei dati richiesti ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per il Consorzio alla gara ed il relativo trattamento viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico da personale preventivamente individuato e incaricato nell'ambito dei ruoli consortili. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. I dati conferiti saranno comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e potranno essere comunicati a terzi interessati soltanto nell'esercizio del diritto d'accesso da parte degli stessi. I dati stessi non saranno diffusi. I diritti di cui all'art. n. 7 del provvedimento normativo citato sono esercitabili con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e dal regolamento consortile per l'accesso agli atti.

Il titolare del trattamento è il:

CONSORZIO C.I.S.A. OVEST TICINO
Via Gambaro Battista, 47
28068 ROMENTINO (NO)
tel. 0321/869921
E-mail: protocollo@cisaovesticino.it
PEC: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

All: DUVRI

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

art. 26 comma 3 e 5 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e smi

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO**

VIA B. GAMBARO, N. 47

28068 - R O M E N T I N O (N O)

**Servizio di pulizia degli stabili dei centri STH di Galliate , Trecate e
della sede Consortile di Romentino**

1- Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e smi.

Secondo tale articolo al comma 3 : “ il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera . Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”

Sia il Datore di Lavoro del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino, ubicato in via Gambaro, 47 a Romentino, sia il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria dovranno promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori , informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze .

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà :

- a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo ed eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta aggiudicataria dovrà esplicitare.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza e in caso di pericolo imminente per i lavoratori il Committente potrà ordinare la sospensione dell'attività disponendo la ripresa solo

quando siano state ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso all'impresa aggiudicataria.

2- Oggetto dell'appalto

Affidamento per la gestione del servizio di pulizia degli stabili utilizzati dal consorzio, tramite Convenzione con Cooperativa Sociale iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale per i centri STH di Galliate , Trecate e della Sede Consortile a Romentino ;

3-Tipologia dell'intervento

La ditta aggiudicataria deve provvedere con i propri mezzi alle operazioni di pulizia di alcune strutture del Consorzio e della Sede usando attrezzature di tipo manuale e prodotti chimici e/o detersivi di uso comune ed in quantità ridotte. Poiché le operazioni si effettuano prevalentemente dopo l'orario di lavoro degli operatori si può ragionevolmente ritenere che per questo tipo d'intervento i rischi di natura interferenziale siano limitati.

4-Organigramma in materia di sicurezza del Consorzio

- a) **Datore di lavoro:** Responsabile legale con potere di spesa del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino di Romentino, presso la sede di via Gambaro n. 47 , tel. 0321869921.
- b) **Responsabili del Servizio di Prevenzione Protezione** del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino di Romentino: Ing. Carnevali Antonio con reperibilità telefonica 032175497
- c) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** sig.ra Balbinutti Marinella presso la sede del Consorzio di via Gambaro n. 47 , tel. 0321869921.
- d) **Medico competente:** Dott. De Vecchi Mario con domicilio in via Mezzano n. 23 a Trecate e reperibilità telefonica 032173238

5-Organizzazione dei servizi

Prima di accedere alle aree ed alle strutture interessate al servizio di pulizia con i mezzi e le attrezzature previste, l'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il referente del Consorzio la modalità di intervento e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate. Ad esempio calibrare gli interventi nelle strutture durante le pause e/o dopo il normale orario di lavoro.

Di seguito vengono indicate alcune misure di prevenzione per l'impresa aggiudicataria:

avere a disposizione ed indossare secondo i rischi specifici di mansione i dispositivi di protezione individuali (DPI) e specificatamente tuta, scarpe di tipo antinfortunistico, guanti resistenti all'azione chimica.

Un'adeguata formazione ed informazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D.L. 81\2008 e smi deve essere certificata e fornita al referente del Consorzio.

6-Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è costituito, per il servizio di pulizia, dalle sedi del Consorzio, ed in questo caso le lavorazioni avverranno all'interno delle strutture.

Per i lavori di pulizia in interno :

Rischio elettrocuzione

Contatto diretto od indiretto con parti dell'impianto elettrico esistente nelle varie strutture. E' fatto assoluto divieto agli operatori della ditta aggiudicataria di intervenire modificando i quadri o gli impianti elettrici. L'impresa aggiudicataria, dopo aver preso visione dei locali, potrà richiedere l'allacciamento di apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio alla rete elettrica dei luoghi di lavoro solo dopo approvazione del referente del Consorzio.

Rischio d'incendio

Tutte le strutture hanno i presidi antincendio (estintori ed idranti) posti in posizione ben visibile ed i controlli e le manutenzioni vengono regolarmente effettuate con apposito appalto da parte del Consorzio. In sede di sopralluogo congiunto e durante la riunione di coordinamento devono essere illustrate agli operatori le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le vie d'emergenza da usare in caso di necessità.

7- Rischi specifici di mansione

Sono quelli immessi e/o propri dall'attività della ditta aggiudicataria che devono comunque essere valutati dal documento di valutazione rischi e trasferiti in un piano operativo di sicurezza per l'appalto in essere.

movimentazione manuali dei carichi e posizioni incongrue

Gli addetti devono essere formati ed informati sui rischi legati alla movimentazione dei carichi ed all'assunzione di posture incongrue del corpo e degli arti.

Nello spostamento dei rifiuti non devono essere sollevati pesi superiori ai 30 kg. In presenza di pesi superiori la manovra deve essere effettuata da almeno due lavoratori o con l'uso di appositi ausili meccanici.

rischio caduta dall'alto

Poiché nella pulizia di vetri, serramenti e/o opere in altezza è evidente che si debba far uso di apposita scala a norma CE che non deve essere lasciata incustodita ed adoperata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia.

rischio chimico

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire il DVR contenente la valutazione del rischio come definito dall'art. 223 del D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i con le cautele e le protezioni da adottare.

L'utilizzo di mascherine e guanti in PVC, come previsto dalle schede di sicurezza, avviene nelle fasi di pulizia e sanificazione dei servizi igienici per ridurre il contatto con le sostanze manipolate.

Durante la manipolazione è vietato mangiare, bere, fumare.

rischio biologico

Rischio potenziale qualora la presenza occasionale di agenti biologici (feci , urine) può indurre una malattia perché la loro presenza rappresenta un fenomeno indesiderato e comunque inevitabile in occasione nel lavoro di pulizia dei servizi igienici.

Agli operatori deve essere consegnata un'adeguata fornitura di DPI (guanti, grembiuli, mascherine)

indispensabili per prevenire questo fattore di rischio. E' inoltre necessaria la sorveglianza sanitaria ed il controllo della copertura vaccinale degli addetti. E' necessario lavarsi sempre e comunque le mani prima di mangiare e\o fumare anche se si sono usati i guanti.

Nel DVR della ditta aggiudicataria devono essere indicate norme organizzative e comportamentali per evitare e ridurre il rischio biologico.

lesioni arti, tagli nelle operazioni di pulizia

I lavoratori devono fare particolare attenzione ad angoli e sporgenze presenti nelle aree di lavoro ed in particolare alla presenza di serramenti con spigoli non protetti.

I rischi sono dovuti essenzialmente a urti che possono colpire le parti scoperte come il volto e le mani e con la possibilità di tagli e ferite . E' necessario dunque l'impiego di adeguati DPI quali indumenti resistenti allo strappo e guanti da lavoro.

uso di macchine ed attrezzature manuali

Effettuare la corretta manutenzione dei mezzi e tenere apposito registro delle operazioni e dei cambi effettuati, definire con il personale modalità di utilizzo e limiti d'impiego delle macchine, verificare la conoscenza delle operazioni possibili da effettuare applicata all'uso delle varie attrezzature.

8-Rischi specifici da interferenza

Sono quelli connessi alle interferenze tra i lavoratori della ditta aggiudicataria, i lavoratori del Consorzio e\o di altre ditte.

Durante il servizio vengono prese in considerazione le seguenti interferenze :

utilizzo di sostanze chimiche

L'impiego dei prodotti chimici da parte dell'impresa aggiudicataria deve avvenire secondo le modalità operative previste dalle schede tecniche. Per quanto possibile il trattamento dei pavimenti e delle superfici lavabili sarà programmato in modo tale da avvisare le persone terze e non esporre gli utenti delle strutture al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi per non innescare reazioni chimiche indesiderate o di travasarli in contenitore non etichettato. L'impresa operante non deve lasciare i prodotti chimici incustoditi ed i contenitori anche se vuoti, esaurite la lavorazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Misure di protezione: l'impresa dovrà ricorrere a prodotti a bassa tossicità, evitare l'uso di prodotti ad alta volatilità. Considerata la diversità dei prodotti chimici si devono usare quelli permessi per legge e trasmettere le schede tecniche al responsabile del Consorzio provvedendo da parte della ditta aggiudicataria a redigere apposito documento con le soluzioni tecniche previste che dovrà far parte del piano organizzativo di sicurezza.

cadute per scivolamento

Durante le operazioni di pulizia con pavimentazione bagnata sia all'interno delle varie strutture sia all'esterno apporre la cartellonistica segnalando il relativo rischio.

Proiezione di materiale

Nei lavori eseguiti mediante utensili a mano che possono dar luogo alla proiezione di schegge si devono predisporre schermi od adottare misure ad evitare che le materie proiettate investano le persone.

L'impiego di utensili a mano o a motore da parte del lavoratore deve avvenire secondo specifiche modalità operative atte ad impedire la proiezione di materiale e schegge. L'operatore deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, non deve manomettere i dispositivi di protezione, deve lasciare la macchina in posizione sicura ed in modo da non potere essere utilizzata da persone non autorizzate.

Provvedimenti da adottare: delimitare la zona di intervento ed interdire il passaggio, indicare se possibile i percorsi consentiti.

9-Costi della sicurezza

I costi per la sicurezza previsti all'art. 26 comma 5 del D.L. 81\2008 sono finalizzati al rispetto della norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste dall'appalto e saranno riferiti ai costi necessari per :

- a- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante, la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti in riferimento ai lavori appaltati
- b- garantire la sicurezza attraverso ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi

Per l'appalto in essere la ricognizione per l'organizzazione del servizio ha evidenziato la seguente stima dei costi:

Descrizione	Euro/Anno
Estintore a polvere omologato da 5 kg tipo A-B-C comprese verifiche periodiche	€ 78,74
Nolo di transenne per segregare la zona di lavoro per operazioni in edifici con presenza di persone con handicap:	€ 140,00
Cassetta di pronto soccorso compreso i reintegri	€ 58,86
Riunione di coordinamento obbligatoria con il referente dell'Amministrazione per individuare i rischi delle due strutture	€ 130,78
Copia di tutte le schede tecniche dei prodotti usati con segnalazione di eventuali possibilità di allergie ed obbligo di fornire copia del rischio chimico previsto all'art.223 del D.M. 81\2008 e smi	€ 80,00
TOTALE	€ 488,08

La cifra totale non soggetta a ribasso per rischi interferenziali risulta di 488,08 euro\anno.

10-Conclusioni

Si rammenta che il DUVRI è un documento dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, modifiche di tipo tecnico e/o lavori di manutenzione, nuova organizzazione dei locali o nuove strutture che si rendono necessarie durante il corso dello appalto.

Il Datore di Lavoro

Il RSPP

Antonio Brunetti



VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'impresa Aggiudicataria:
ha ricevuto dal "Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino" per svolgere le attività di cui alla presente convenzione relativo **ad un progetto di servizio di pulizie** presso le varie strutture del Consorzio come specificato in contratto, i sottoscritti :

- a) dirigente e/o preposto e/o RSPP del Consorzio sig.....
- b) coordinatore tecnico e/o RSPP della ditta Aggiudicataria sig.....

DICHIARANO

1- di aver eseguito congiuntamente in data odierna un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alle interferenze tra le attività presenti, nonché di mettere l'impresa Aggiudicataria nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti così com'è richiesto **dall'art.26 del D.L. 81\2008 e smi**

2- di aver riscontrato nel corso del sopralluogo i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e di protezione :

Area di lavoro	Descrizione del rischio
	Azione di prevenzione e protezione

Resta inteso che su rischi specifici individuati la ditta provvederà: a produrre un proprio DVR a informare e formare i lavoratori (artt. 36,37 del D.L. 81\2008 e smi) mettere a disposizione adeguate attrezzature (art.71 del D.L. 81\2008)fornire ai lavoratori idonei DPI (art.77 del D.L. 81\2008)

Firma per il CISA

Firma per la Impresa Aggiudicataria